

Allegato C
alla delibera n. 292/22/CONS del 29 luglio 2022

**APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 125/16/CONS**

(Delibera 211/21/CONS)

1. Contesto normativo

Delibera n. 211/21/CONS;

D.lgs. 208/2021, in particolare l'art. 30;

Delibera n. 157/2019/CONS.

2. Motivazioni alla base dell'intervento

Ai sensi della delibera n. 125/16/CONS, l'Autorità intende applicare al Regolamento di cui all'Allegato A l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Detta Analisi, alla luce delle Linee Guida AIR adottate con la delibera n. 211/21/CONS, viene svolta in forma semplificata atteso che l'adozione del Regolamento è imposta dall'articolo 30, secondo comma, del citato decreto legislativo n. 208/2021, nella parte in cui prevede che l'Autorità con apposito regolamento adotti idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1. Pertanto, la norma lascia all'Autorità una limitata discrezionalità nella scelta delle macro-opzioni di intervento, non essendo individuabile un'opzione di non intervento.

Si procede all'attuazione dell'art. 30 esclusivamente con riferimento ai servizi media audiovisivi e radiofonici e non anche alle piattaforme. La scelta discende da ragioni di ordine pratico (velocizzare l'adozione dell'impianto regolamentare) e per ragioni di merito. Infatti, mentre per quanto riguarda i servizi di media il legislatore demanda l'attività regolamentare ad Agcom, per quanto riguarda le piattaforme la materia sarà disciplinata con separata e successiva procedura in conformità agli artt. 41 e 42 del Testo unico. Pertanto, l'impianto normativo dettato per i servizi media potrà fungere da punto di riferimento, dettando la linea conduttrice dei successivi interventi da assumere dall'Autorità in cooperazione con le piattaforme stesse.

3. Ambito di intervento

Destinatari diretti degli obblighi: fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana; tutti i soggetti che a vario titolo concorrono alla produzione di programmi televisivi sia lineari che a richiesta.

Destinatari indiretti: associazioni a tutela della dignità della persona e dei minori; servizi di piattaforma per la condivisione di video.

4. Obiettivi e indicatori:

- In primo luogo, tutela della dignità della persona, contrasto dei discorsi d'odio;
- Chiarezza nel predeterminare le condotte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici con la predisposizione dei criteri a cui devono attenersi nella programmazione;
- Determinatezza delle condotte da sottoporre alle sanzioni, differenziate in ragione dell'eventuale ricomprensione nelle ipotesi di cui all'art. 30 o rientranti nelle violazioni dei principi generali;

5. Definizione delle opzioni alternative

- opzione zero: nessuna regolamentazione;
- opzione 1a: attuazione d.lgs. 208/2021 sia per SMA che per piattaforme;
- opzione 1b: attuazione d.lgs. 208/2021 solo per SMA, per intervenire successivamente su piattaforme;
- opzione 2a: esclusiva implementazione dell'art. 30 e conservazione del regolamento allegato alla delibera 157/19/CONS;
- opzione 2b: implementazione dell'art. 30 e contestuale trattazione sistematica della materia in un unico regolamento che recepisce quanto già disposto dal regolamento di cui alla delibera 157/19/CONS, solo con riferimento ai servizi di media audiovisivi e radiofonici;

6. Individuazione dell'opzione preferita e motivazione della scelta

Premesso che l'opzione zero non è percorribile, in quanto l'attività regolamentare, in questo caso, costituisce un obbligo di legge, l'Autorità si è innanzitutto concentrata sull'opportunità di procedere a regolare la materia sia con riferimento ai servizi di media audiovisivi, sia nei confronti delle piattaforme (nei cui confronti per la prima volta il legislatore interviene, introducendo questa novità per l'ambito soggettivo di applicazione del Testo unico).

L'Autorità ha ritenuto di procedere scegliendo l'opzione 1b, ovvero disciplinando in primo luogo i servizi di media audiovisivi, per intervenire in un secondo momento nei confronti delle piattaforme. L'attuazione della normativa primaria nei confronti delle piattaforme avrà luogo con separata e successiva procedura in conformità agli articoli 41 e 42 del Testo unico. In ogni caso si è ritenuto più opportuno procedere con l'attività di individuazione del perimetro regolamentare entro cui AGCOM può operare, che potrà fungere da criterio guida anche per l'attività di co-regolamentazione, che si avvierà una volta definiti gli obblighi per gli SMA.